

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2321

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti

Seduta del 5 maggio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 13 marzo 1958, n. 308, com'è noto, ha previsto l'obbligo per le Amministrazioni dello Stato — fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — per le aziende di Stato e municipalizzate, nonché per gli enti pubblici e le aziende private con oltre trecento dipendenti, di assumere personale sordomuto in determinate percentuali, tra il personale ausiliario e quello salariato.

Tale legge, mentre ha stimolato l'occupazione dei sordomuti nel settore pubblico, ha operato solo parzialmente in quello privato.

Detta situazione ha potuto verificarsi soprattutto per il fatto che non avendo il legislatore previsto alcuna particolare sanzione penale a carico dei privati contravventori alle norme sul collocamento obbligatorio dei sordomuti, è mancata la possibilità di intervenire in modo efficace per imporre il rispetto della legge.

Il fine che si voleva raggiungere con la legge n. 308, volta ad assicurare un graduale assorbimento dei lavoratori sordomuti nelle attività produttive, è stato pertanto in gran parte deluso, poiché il settore privato non ha risposto secondo le previsioni e proporzionalmente alle sue dimensioni.

In relazione a ciò, e tenuto conto che tale lacuna ha fortemente limitato le possibilità di occupazione dei lavoratori sordomuti, disattendendo in modo notevole le aspettative degli interessati, è necessario prevedere una sanzione penale a carico di coloro i quali non osservano le disposizioni contenute nella ricordata legge 13 marzo 1958, n. 308.

La determinazione di una sanzione penale, per le violazioni alla legge suddetta, pone del resto il collocamento dei sordomuti sullo stesso piano di quello di altre categorie di lavoratori per i quali, appunto, le relative norme sono presidiate da sanzioni penali (mutilati ed invalidi del lavoro, decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, articolo 8; lavoratori tbc. clinicamente guariti, decreto-legge 15 aprile 1948, n. 538, articolo 11; invalidi di guerra, legge 3 giugno 1950, n. 375 (articoli 17 e 22); invalidi per servizio ed orfani di caduti per servizio, legge 24 febbraio 1953, n. 142 (articoli 12 e 15); centralinisti telefonici ciechi, legge 14 luglio 1957, n. 594 (articoli 4 e 7); massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, legge 21 luglio 1961, n. 686 (articoli 4 e 6); invalidi civili, legge 5 ottobre 1962, n. 1539 (articolo 9).

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I privati datori di lavoro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308, non provvedono ad assumere sordomuti direttamente o mediante richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato ai sordomuti e non ricoperto.